



CITTA' DI PIOSSASCO

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25.11.2020
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2022

Art. 1 - Finalità

1. Il trasporto scolastico è un servizio a tariffa non obbligatorio, garantito agli alunni per i quali lo stesso presenta carattere di necessità, finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico concorrendo così a rendere effettivo il diritto allo studio. Relativamente alle zone maggiormente urbanizzate del territorio comunale l'Amministrazione sostiene e promuove il servizio di Piedibus quale modalità di mobilità sostenibile.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, e con gli stanziamenti di bilancio, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
3. Annualmente il Comune organizza il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aveni diritto ed iscrizione

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni residenti in Piosasco iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di Piosasco. Sono esclusi dal servizio coloro che distano meno di 600 metri dalla scuola. Per l'ammissione al servizio le famiglie interessate devono presentare annualmente domanda di iscrizione secondo i tempi e le modalità indicate dall'Amministrazione tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc). La Giunta Comunale potrà autorizzare, per comprovate necessità, l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte dei bambini della scuola dell'infanzia o di bambini non residenti o residenti ad una distanza inferiore di 600 metri dalla scuola a condizione che vengano utilizzate linee e orari già attivati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.
2. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente. L'accesso al servizio, per le domande pervenute nei termini di iscrizione previsti, fino a concorrenza dei posti disponibili, avviene secondo graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:
 - a. bambini portatore di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione e senza necessità di accompagnatore dedicato): 13 punti
 - b. maggiore distanza abitazione/scuola (oltre i 5 km: 7 punti- da 5 a 3 km: 5 punti- da 2,9 a 1,00 km: 3 punti da 0,900 metri a 600 metri: 1 punto)
 - c. comprovata difficoltà di entrambi i genitori o di un solo genitore in caso di nucleo mono genitoriale ad accompagnare il bambino: 7 punti
3. Esaurita la graduatoria, in caso di eventuale ulteriore disponibilità di posti l'accesso al servizio avverrà secondo il criterio della distanza maggiore casa-scuola.
4. La rinuncia al posto determina la cancellazione dalla graduatoria con necessità di re-iscrizione per l'accesso al servizio.
5. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio, purché vi sia disponibilità di posti, può ammettere alunni con domande arrivate dopo il

termine di scadenza di presentazione della domanda e, in presenza di ulteriori posti disponibili, anche alunni non residenti nel Comune di Piossasco soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e un significativo allungamento dei tempi di percorrenza. La Giunta secondo le condizioni di cui sopra potrà autorizzare, al fine di favorire il diritto allo studio, in presenza di ulteriori posti disponibili, il trasporto di alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado residenti in zone particolarmente disagiate sino alla fermata più prossima del servizio di trasporto pubblico locale.

6. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle tariffe previste.
7. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni del servizio previste dall'Amministrazione.
8. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario e di percorso per cause anche non dipendenti dalle scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
9. Il servizio potrà essere utilizzato solo dopo la conferma di iscrizione da parte del preposto ufficio comunale. Non saranno accolte domande incomplete della prescritta documentazione.
10. La famiglia ha l'obbligo di essere presente alla fermata prevista al momento del rientro da scuola del minore o a comunicare al momento dell'iscrizione l'eventuale persona delegata maggiorenne che dovrà essere presente. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione dei genitori in calce al modulo di iscrizione al servizio, potranno salire e scendere autonomamente alla fermata designata. L'Amministrazione Comunale e la ditta di trasporto saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possano causare a terzi precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dal pullman.
11. Potranno esser anche accolte domande di sola andata o ritorno.
12. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza: se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.
13. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.
14. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate e motivate all'Ufficio Scuola del Comune in forma scritta con decorrenza dal mese successivo dalla presentazione.
15. La sospensione dal servizio verrà concessa dall'Amministrazione unicamente sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio derivante da gravi motivi di salute.

Art. 3 -Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto mediante un operatore esterno aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti per i servizi di trasporto scolastico dedicato.

2. Il servizio di trasporto viene espletato secondo i giorni di calendario scolastico. Gli orari sono definiti annualmente e possono subire variazioni durante l'anno scolastico. In caso di cause di forza maggiore (abbondanti nevicate o altre calamità naturali, guasti al mezzo, emergenze sanitarie, scioperi del personale addetto) il servizio potrà essere sospeso. In caso di sospensione parziale o totale delle lezioni, ingressi posticipati o uscite anticipate il servizio potrà essere ridotto o sospeso.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni che fruiranno del servizio e della loro residenza.
4. I percorsi sono preventivamente validati dalla conferenza dei servizi degli uffici comunali competenti sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.
5. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
 - localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - distanza tra le fermate non inferiore a m. 600. Sono possibili deroghe per le frazioni o zone del territorio particolarmente disagiate autorizzate in conferenza dei servizi dai funzionari comunali competenti. In caso di presenza di pericoli e di situazioni di rischio, l'Amministrazione può istituire nuove fermate anche ad una distanza inferiore a 600 m da altre fermate.
 - maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - minimo intralcio al traffico stradale

fermo restando che:

- non possono essere percorse strade private;
 - non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;
 - non potranno essere previste fermate in luoghi ritenuti non idonei a garantire la sicurezza e la corretta viabilità;
 - si cercherà di minimizzare i tempi di percorrenza del trasporto, per garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio anche attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, in accordo con gli Istituti Comprensivi.
6. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
 7. Il personale addetto al servizio, autista ed accompagnatore se presente, devono assicurare
 - a. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;

- b. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - c. di aiutare nelle suddette operazioni i bambini che devono essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 - d. che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto presenti a scuola siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 - e. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere e secondo le norme di sicurezza;
 - f. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
 - g. che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso il Comando della Polizia Municipale di Piossasco o, in caso di chiusura, al Comando dei Carabinieri del territorio.
8. Il conducente/accompagnatore non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. La vigilanza sui minori da parte dell'accompagnatore o autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi, nel varcare il cancello della scuola, vengono presi in consegna dagli operatori scolastici, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico. Allo stesso modo la vigilanza sugli utenti da parte dell'accompagnatore o autista salvo autorizzazione di cui all'art. 2.10, deve essere esercitata sino al momento in cui gli stessi scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso.
9. Per gli utenti presenti in graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 2 residenti in frazioni, zone del territorio per le quali la distanza casa- scuola è uguale o superiore ai 2 km - caratterizzate da difficoltà di transito, nonché oggettive situazioni di pericolo lungo le strade e che comporterebbero la partenza del servizio con parecchio anticipo rispetto al normale orario di svolgimento e pertanto non risulta possibile l'attivazione di una fermata- la Giunta Comunale può prevedere che il servizio venga effettuato con modalità differenti. Qualora il trasporto non venga assicurato, la Giunta Comunale potrà prevedere l'erogazione di un contributo al nucleo familiare in relazione alla distanza percorsa e ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore.

Art. 4 - Uscite anticipate e scioperi

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla

scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Art. 5 - Uscite didattiche ed attività motoria

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico è consentito per l'accompagnamento alle strutture sportive della Città per lo svolgimento dell'attività motoria curricolare per i plessi privi di palestra scolastica interna adiacente e per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione scolastica di appartenenza nel raggio di 30 km.
2. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
 - programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - dichiarazione con cui l'Istituzione scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
 - non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
 - vi sia la disponibilità del servizio e le necessarie coperture di bilancio;
 - gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio lo stesso non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 6 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

1. L'utilizzo del servizio di trasporto è consentito per il trasporto degli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.
2. L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con congruo anticipo sulla data prevista per l'inizio dell'attività.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità del servizio e delle necessarie coperture di bilancio.
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio lo stesso non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 7 - Altri usi

E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Art. 8 - Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - stare seduti al posto;
 - avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - non disturbare l'autista durante la guida;
 - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale competente e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità
3. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni, dovranno essere riferiti dall'accompagnatore e/o dall'autista all'Ufficio scuola che informerà i genitori dell'alunno interessato. Secondo la gravità, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione del servizio
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
6. In caso di danni arrecati al mezzo, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione o la Ditta incaricata del servizio della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.
7. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

8. In caso di mancata presenza per il ritiro dell'alunno, per tre volte anche non continuative durante l'anno scolastico, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione d'ufficio dal servizio.
9. La sospensione d'ufficio sarà disposta con atto del responsabile del servizio e sarà efficace previo preavviso di una settimana al firmatario della domanda di iscrizione.
10. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

Art. 9 - Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità, modalità e i relativi criteri di applicazione, vengono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate. La Giunta comunale determina annualmente le tariffe secondo quote di contribuzione delle famiglie definite in base all'indicatore Isee.
2. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per casi particolari, per soggetti disabili e nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.
3. In riferimento al contributo di cui all'articolo 3 punto 9) l'entità dello stesso verrà commisurata oltre che in relazione alla distanza percorsa e ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore sulla base dell'indicatore Isee.

Art. 10- Recupero crediti

1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione d'ufficio del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
2. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
3. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sono ammessi tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi, secondo quanto definito dalla Giunta Comunale
4. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Art. 11 - Variazione

1. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni di particolare gravità indipendenti dalla volontà della famiglia.

2. Le variazioni dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio Scuola.
3. La rinuncia e la sospensione secondo quanto indicato all'articolo 2 punti 14) e 15) potrà dar luogo al rimborso delle quote versate e riferite alle mensilità di non utilizzo del servizio.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e sostituisce il precedente regolamento in materia.